

L'impugnazione tardiva è inammissibile

E' inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile *ratione temporis*), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 marzo 2017, n. 18